



## **COMUNE DI FORMIGNANA**

Provincia di Ferrara

\*\*\*\*\*

AREA SERVIZIO TECNICO  
UFFICIO MANUTENZIONE

### **ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2015**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI SANITÀ E IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA PROCESSIONARIA DEL PINO (THAUMETOPOEA PITYOCAMPA) NEL TERRITORIO COMUNALE**

#### **IL SINDACO**

Visto l'art.1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa), poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che negli anni scorsi nel territorio comunale sono stati rilevati focolai di "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa);

Vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna –Servizio Fitosanitario PG2015/0012307 del 13/01/2015 avente ad oggetto "Indicazioni per il controllo della Processionaria del Pino" in cui sono evidenziate indicazioni indispensabili per il controllo di questo insetto;

Rilevato che sono presenti infestazioni di "Processionaria del Pino" (Thaumetopoea pityocampa) su alberature di pino poste in aree private e pubbliche del litorale ferrarese, e che negli anni scorsi anche il territorio comunale di Formignana ha subito infestazioni di tale lepidottero, che costituisce pericolo per la salute dell'uomo e degli animali;

Dato atto, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio nazionale;

Rilevato che dalle forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, ed in caso di inalazioni e/o ingestioni massive inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si possono registrare reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente gravi;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà, laddove necessario, all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private;

Considerato pertanto indispensabile anche la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento della infestazione entro termini accettabili;

Valutata la reale possibilità che la presenza dell'insetto vagante possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e alle piante;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

Visto il D.M. 30/10/2007;

Visto l'art.50, 5° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art.117 del D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

## **ORDINA**

- a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*);

- dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e in particolare il Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), Pino marittimo (*Pinus pinaster*), le varie specie di cedro e tutte le specie arboree e in particolare quercia, olmo, tiglio, castano e robinia;

- **NEL CASO SI RISCOSTRASSE LA PRESENZA** dei nidi della Processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi, e con l'attivazione della profilassi. Le operazioni di eliminazione fisica dei nidi deve essere eseguita entro la fine del periodo freddo da persone munite di materiale di protezione per le vie respiratorie e gli occhi, ovvero rivolgendosi a ditte specializzate;

- laddove a causa di superfici infestate troppo estese non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali (bruchi) del lepidottero, i medesimi proprietari o conduttori dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica;

- all'inizio dell'autunno (indicativamente dalla seconda metà di settembre alla prima settimana di ottobre) sulle piante infestate nell'inverno precedente è possibile effettuare 1-2 trattamenti a base di *Bacillus thuringiensis* (trattasi di un formulato microbiologico innocuo per l'uomo, per gli insetti utili e per gli animali domestici);

## **AVVISA**

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate;

- che è fatto assoluto **DIVIETO** di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale e in particolare è vietato il conferimento nei

contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini nel territorio comunale;

- nel caso in cui le larve non rimosse raggiungano la maturità, e cioè verso aprile/maggio, si raccomanda di non avvicinarsi a tali larve (che tipicamente si muovono "in processione" creando grossi rischi sanitari a tutti coloro che possono entrare in contatto con questi lepidotteri), ma attendere che vadano ad interrarsi nelle aree circostanti le piante infestate;

- per ogni informazione contattare il Servizio Tecnico Comunale al seguente numero: 0533 608642, ovvero il Servizio Fitosanitario Regionale: tel. 0532 902516 - 0532 902336, fax 0532 902948, email fitosanferrara@regione.emilia-romagna.it;

## **DEMANDA**

al Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Terre e Fiumi di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, con l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi della Legge n. 689/81 da €50,00 a €500,00.

## **AVVERTE**

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente o entro 120 giorni al Capo dello Stato in via straordinaria ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'Amministrazione competente è il Comune di Formignana;
- b) l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) nella persona del Responsabile del Servizio Arch. Simona Rossi - tel. 0533 608642; fax 0533 59031;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Tecnico del Comune di Formignana (FE) con sede in Via Vittoria n. 29, nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle 09.00 alle 13.00.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza sia notificata, ognuno per le determinazioni di propria spettanza:

- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Via Mazzini n. 47, Copparo;
- Al Servizio Fitosanitario Regionale – sede in via Bologna n. 534 - Ferrara;
- Al Servizio Tecnico del Comune di Formignana;
- All'Albo pretorio on-line affinché alla presente ordinanza venga data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione e nei consueti modi di diffusione previsti per legge;
- Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza oltre che tramite pubblicazione all'Albo Pretorio anche tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Formignana.

Lì, 26/02/2015

**IL SINDACO**  
**FERRARI MARCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)